



importo complessivo di capitali garantiti a scadenza in L. 208.812.894. -

Le tariffe e le condizioni applicate a tali collettive sono quelle stesse adottate per le assicurazioni sostitutive del "Fondo Indennità Impiegati"; nessun contratto è stato peraltro stipulato nella forma "vita a premio annuo", cosicché, non esistendo per la categoria degli operai (contrariamente a quanto stabilito dalla legge per gli impiegati), l'obbligo della garanzia di un capitale minimo da assicurare individualmente, si sono potuti eliminare i maggiori oneri che, in relazione alla minore stabilità di impiego della classe operaia, sarebbero derivati dalle eventuali future operazioni di riscatto per cessazione dal servizio.

Per ciascun contratto viene indicato nell'elenco il numero dei componenti il gruppo iniziale e l'ammontare del capitale assicurato a scadenza -

C) - in 1 contratto di assicurazione collettiva, stipulato in base alle tariffe ed alle altre condizioni indicate nello elenco per una rendita annua complessiva di L. 1.460.000. -

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Assicurazioni collettive, sottopone quanto in essa contenuto al Comitato permanente per le determinazioni di sua competenza -

Il Comitato prende atto ratificando -

(1) da inserirsi a pag. 55 riga 20 - "in data 15 novembre 1952
in marzo 1953, ed al Comitato permanente"

p. o.